

in *Comunione*

n.2
marzo - aprile 2020
Anno XXVI - CLXIII

Palazzo Arcivescovile, Via Beltrani, 9 ~ 76125 Trani ~ ccp n. 22559702
Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003
(conv. in Legge del 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - S1/BA


MENSILE DI ESPERIENZE STUDIO E INFORMAZIONE

DELL'ARCIDIOCESI DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE (*Corato, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli*)

Contiene I.R.




COVID-19 fase 1 *testimonianze sparse*



A cinque anni dall'entrata in vigore della riforma del processo di nullità in forma di *M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus*: aspetti pastorali e giuridici

Intervista a don Pasquale Larocca, vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese

Con la riforma del processo di nullità matrimoniale pubblicata l'8 settembre 2015 da Papa Francesco in forma di m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e successivamente la pubblicazione dell'Esortazione Apostolica sull'amore della famiglia *Amoris Laetitia* (8 aprile 2016), tutta la Chiesa è stata invitata a compiere un affascinante cammino di conversione delle strutture giuridico-pastorali, di prossimità e di annuncio del Vangelo, pregno di desiderio di integrazione, discernimento e accompagnamento di quei fedeli «più fragili, segnati dall'amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza» (AL 291).



Don Pasquale Larocca

Essendo passati cinque anni dall'entrata in vigore della riforma del processo di nullità matrimoniale e per meglio comprendere le ragioni e la ricezione della stessa nelle diocesi di Puglia con le sue ricadute a livello non solo giuridico ma anche pastorale, al Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati è apparso opportuno rivolgere un'intervista a don Pasquale Larocca, Vicario giudiziale del TERP che dal suo particolare osservatorio qual è il Tribunale Ecclesiastico ci ha offerto una prospettiva concreta della riforma illustrandoci le novità, le prospettive e l'importante connubio tra diritto e pastorale.

Si riporta di seguito la prima parte dell'intervista ringraziando don Larocca per la disponibilità e la competenza con cui ha chiarito gli aspetti significativi della riforma e le sue ripercussioni nella pastorale ordinaria.

Quali sono le novità salienti della riforma del processo di nullità matrimoniale di Papa Francesco?

Con l'attuale riforma pontificia, a mio parere, vengono evidenziati due aspetti fondamentali del processo canonico per la dichiarazione della nullità del matrimonio: una maggiore affermazione della sua dimensione pastorale e una "giusta" celerità processuale. Aspetti già presenti nella normativa e nella coscienza giuridica precedente, ma ora ulteriormente esplicitati.

Quanto al primo, scorrendo le norme, ci si accorge di come e quanto la prassi giudiziaria viene inserita in una dimensione più squisitamente pastorale. In concreto, si afferma la centralità del ruolo del vescovo diocesano nell'esercizio dell'amministrazione della giustizia e viene formulata una normativa specifica circa l'istituzione di una struttura diocesana stabile, che si occupi del discernimento e dell'eventuale accompagnamento dei fedeli nell'intraprendere il cammino giudiziale.

Quanto al secondo aspetto, il processo viene sfronato da elementi storicamente datati (come per esempio l'obbligo di avere due sentenze conformi per definire la nullità di un matrimonio) o ritenuti superflui. Al proposito, userei le stesse parole del Papa: "ho deciso di dare con questo Motu proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fede-

li che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio" (Proemio del Mitis iudex Dominus Iesus).

Il Documento pontificio ha, pertanto, inaugurato una fase nuova e molto positiva nella prassi giudiziaria canonica, rispondendo efficacemente alle attese maturate da diversi anni, anche da parte degli stessi operatori giudiziari.

La relazione tra il Pastore della diocesi e il vicario giudiziale si è resa ancor più concreta e tangibile. Gli operatori del Tribunale si sentono parte attiva di una pastorale familiare d'insieme che vede coinvolti gli uffici e i consultori diocesani, in una sinergia sempre più proficua.

In tal modo, è stata rimarcata l'esigenza di conformare sempre più intensamente la legislazione canonica alla salvezza delle anime che è norma di sistema di tutta la vita della Chiesa e norma di chiusura del testo codiciale vigente (cfr. can. 1752 CIC). Tutto ciò, confermando altresì che al centro della vita della chiesa non può che esserci «la necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo» (Proemio del MIDI). L'azione giudiziaria, in tal modo, diventa uno strumento efficace per restituire la giusta serenità alla coscienza dei fedeli.

Quanto e come è stata recepita la riforma nelle diocesi della Puglia?

Il nostro Tribunale, espressione dell'attività giudiziaria delle 19 Diocesi pugliesi, si è pienamente inserito in questa felice fase di accoglienza delle nuove norme, sperimentando fin da subito i frutti positivi del rinnovamento processuale voluto dal Santo Padre. La Conferenza Episcopale Pugliese, con Nota del 7 dicembre 2015, avvalendosi delle facoltà previste dal diritto, ha ritenuto di confermare al Tribunale Ecclesiastico Regionale la responsabilità di curare i processi canonici in materia matrimoniale.

La nostra Struttura, sostenuta dall'unanime consenso dei vescovi, dal contributo di collaboratori competenti e numerosi, forte anche dell'esperienza maturata fin dal 1939 (anno di costituzione), ha affrontato con serenità le varie fasi del cambiamento in atto, con risultati soddisfacenti. Sottolineo che, attualmente, la media di età dei 27 giudici in servizio è di 52 anni.

Si è molto lavorato, in questi cinque anni, sulla certezza dei tempi processuali assegnando limiti ben definiti non solo per le varie fasi processuali, ma anche per gli atti relativi (perizie, difese di avvocati, interventi dei difensori del vincolo, sentenze).

Tutto è stato improntato a un servizio sempre più sollecito e competente a favore dei numerosi fedeli che si rivolgono al Tribunale. In questa linea, in ossequio alle



indicazioni di prossimità fornite dalla riforma, attraverso un maggior numero di rogatorie e di trasferte, si è agevolato l'ascolto di fedeli anziani, malati o in altre difficoltà in luoghi vicini alle rispettive residenze. Una debita attenzione, in linea con il passato, è stata riservata alle persone in difficoltà economica alle quali si è sempre prontamente risposto.

Qual è stata l'incidenza della riforma nella pastorale familiare a livello diocesano e regionale? Qual è attualmente la collaborazione tra TERP e pastorale familiare regionale?

Per quel che riguarda più da vicino il nostro servizio, non c'è dubbio che la riforma pontificia ha felicemente incoraggiato un ampio movimento di formazione e di confronto tra le varie realtà pastorali, culturali e giudiziarie presenti sul territorio. In tutte le nostre Diocesi, sono stati promossi incontri di formazione per il clero e per i laici. Sono ormai consolidati gli incontri regionali con gli Uffici di Pastorale Familiare e con i Consultori Familiari. Gli stessi parroci si mostrano solleciti nell'organizzare nelle proprie parrocchie, momenti di studio e di confronto con i giudici del Tribunale sui contenuti della riforma processuale.

Segnalo anche diversi convegni organizzati di concerto con le Università degli Studi di Bari, di Taranto, di Lecce e di Foggia, così come quelli organizzati presso i Tribunali civili delle medesime città e del Tribunale di Trani.

Per quanto riguarda il mondo accademico, nel luglio 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra l'Università degli Studi "A. Moro" di Bari, la Pontificia Università Lateranense e il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese circa l'istituzione di un Master universitario di I livello in Diritto matrimoniale canonico, civile e concordatario, al fine, tra l'altro, di agevolare l'accesso agli studi di diritto canonico presso le Facoltà pontificie da parte degli studenti provenienti dall'Ateneo barese.

Com'è stata recepita la modalità del "processus brevior" previsto dalla nuova riforma? Può spiegarci concretamente i criteri e le modalità di svolgimento di questa forma del processo di nullità?



Una novità rilevante, che rende più concreta e tangibile la menzionata celerità processuale, è stata l'introduzione, nella recente riforma, del processo brevior che vede come protagonista il Vescovo diocesano. È significativa la definizione di "più breve" data a questa forma processuale, indice di per sé che anche il processo ordinario deve essere "breve".

I criteri per la celebrazione del rito brevior sono rigorosamente definiti dalle norme ed esigono una valutazione altrettanto rigorosa. Tale forma processuale, espressione diretta del Sinodo straordinario dei Vescovi sulla famiglia, del 2014, è stata in esso concepita come: «processo giudiziale straordinario».

Nel Discorso ai partecipanti al Corso promosso dal Tribunale della Rota Romana, tenuto nella Sala Clementina il 25 novembre 2017, il Pontefice ha inteso «precisare definitivamente alcuni aspetti fondamentali dei due Motu proprio, in particolare la figura del Vescovo diocesano come giudice personale ed unico del Processo brevior». Partendo dalla considerazione che «il Vescovo diocesano è iudex unum et idem cum Vicario iudiciali», onde evitare il rischio di una delega esclusiva di tale munus al tribunale, in linea con la Tradizione e la Dottrina conciliare sull'episcopato, ribadendo quanto espresso nel MIDI, il Papa ha chiarito che il Vescovo diocesano «è giudice personale e unico nel processo brevior».

Il Pontefice chiarisce altresì, che l'ammissione al rito brevior esige «come condizione imprescindibile l'assoluta evidenza dei fatti comprovanti la presunta nullità del coniugio». Tale assoluta evidenza sembra imporre maggiore prudenza e discernimento rispetto alla manifesta nullità, prescritta nel can. 1683 del MIDI, al fine di evitare un abuso di tale forma processuale.

Inoltre, nel Discorso viene chiarito che il Vescovo che ritenesse di non essere in grado di assolvere personalmente all'impegno processuale può avvalersi della collaborazione di un vescovo viciniore o, «nel caso poi che non si ritenesse pronto nel presente ad attuarlo, deve rinviare la causa al processo ordinario».

È evidente che, in tal modo, il Pontefice ha voluto rimarcare la centralità del Vescovo diocesano nell'esercizio del ministero giudiziale e l'eccezionalità del ricorso alla

forma del processo brevior. Qualcuno, infatti, si è spinto a vedere, in tale forma processuale, una sorta di formalizzazione del "divorzio breve" in ambito ecclesiastico. La citata precisazione del Pontefice dovrebbe aver fugato ogni dubbio in tale direzione.

Quanto all'organizzazione concreta del lavoro, secondo le

indicazioni della Conferenza episcopale regionale, sono stati individuati quattro istruttori (Mons. Cota per la metropoli di Foggia, Mons. Giampetruzzi per quella di Bari, Mons. Oliva per quella di Taranto e Don Albanese per quella di Lecce), a cui ordinariamente viene affidata la causa in ragione della competenza territoriale. Al giudice istruttore viene affiancato un assessore, che è, normalmente, il giudice più prossimo alla diocesi interessata. In un'unica sessione, l'istruttore ascolta le parti interessate e i testimoni indicati, raccogliendo le prove necessarie alla decisione del caso in esame. Al termine del suo lavoro presenta al Vescovo diocesano competente gli elementi raccolti. Lo stesso Pastore, alla luce degli atti ricevuti, formula la sua sentenza, che consegna personalmente alle parti in causa. È un modo concreto ed efficace per sottolineare la citata dimensione pastorale dell'atto processuale e l'affermata centralità del Vescovo diocesano.

don Emanuele Tupputi

Fine - prima parte

Il nostro grazie a...

- Consiglio sig. Antonio (Bisceglie)
- Cialdella sig. Angela Carmela (Corato)
- Corallo sig.ra Marianonietta (Trani)
- De Lia Agliati prof. Luigia (Trani)
- Dell'Orco sig. Giovanni (Bisceglie)
- Di Lernia, prof. Rosanna (Trani)
- Di Monaco dott. Giuseppe (Trani)
- Iurilli diac. Cosimo (Corato)
- Malcangi sig. Alfonso (Torino)
- Moscatelli sig. Vincenzo (Trinitapoli)
- Sfregola sig. Giuseppe (Barletta)
- Ungaro prof. Filippo (Trani)

Contiene I.R.



*Erano perseveranti
nell'insegnamento
degli apostoli
e nella comunione,
nello spezzare il pane
e nelle preghiere*

(At 2,42)

AI LETTORI

“ORIENTIAMO IL NOSTRO SGUARDO
verso il medesimo orizzonte”

✠ d. Leonardo



A cinque anni dall'entrata in vigore della riforma del processo di nullità in forma di *M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus*: aspetti pastorali e giuridici

Intervista a don Pasquale Larocca, vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese

Nelle “Regole Procedurali”, annesse al Motu proprio “*Mitis Iudex Dominus Iesus*”, negli artt. 2-5 si chiede di istituire una “struttura stabile” diocesana o interdiocesana. In essa si chiede di avviare l’indagine pregiudiziale o pastorale; si suggerisce, inoltre, la possibilità della redazione di un vademecum. Cosa pensa di questi strumenti previsti dal Legislatore? Qual è la loro utilità e finalità in relazione al servizio del TERP?



Don Pasquale Larocca

Appare davvero innovativa la norma che chiede di istituire in ogni diocesi una vera e propria struttura stabile, con personale qualificato e competente, che dovrà occuparsi dell’indagine “pregiudiziale o pastorale”, previa alla celebrazione del processo canonico. Tale struttura, secondo le indicazioni del Pontefice, deve armonizzarsi con gli uffici di pastorale familiare diocesana (cfr. RP 2). Essa è stata concepita come il punto di riferimento essenziale per i fedeli che vivono il dramma degli affetti spezzati. In tale sede, essi potranno verificare, con l’ausilio di persone “dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche” (RP 3), le condizioni che eventualmente consentiranno loro di accedere alla via giudiziaria. È questo il luogo naturale di innesto tra la pastorale familiare

ordinaria e la dimensione giudiziaria canonica, fortemente auspicato dalla recente riforma pontificia.

Diventa, pertanto, necessario e urgente istituire (a livello diocesano o metropolitano) detta struttura stabile di accoglienza e di discernimento dei fedeli separati o divorziati. Si tratta, infatti, del modo più concreto ed efficace di collaborare, a livello locale, all’impegno del Tribunale.

In Puglia la situazione, a questo proposito, appare variegata e le soluzioni intraprese sono di diverso tipo, così come evidenziato da una recente indagine realizzata da don Emanuele Tupputi, giudice del nostro Tribunale.

Emergono, infatti, quattro modalità organizzative:

- a) *La struttura stabile vera e propria è stata creata nell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. Con decreto arcivescovile dell’11 marzo 2016 è stato istituito un Servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati (SDAFS) nell’ambito del Tribunale ecclesiastico diocesano, in collaborazione con la pastorale familiare diocesana.*
- b) *In altre diocesi, come ad esempio Taranto, Castellana, San Severo, Molfetta, Cerignola e Foggia esiste una sinergia tra i vari uffici diocesani (ufficio famiglia, consultorio, Tribunale ecclesiastico diocesano/Vicario giudiziale) che realizzano tale servizio.*
- c) *Altrove poi, come ad esempio nelle diocesi di Altamura, Lecce, Brindisi, Manfredonia, Oria, Otranto, Conversano, Andria, Ugento, Nardò, Lucera il riferimento per tale ministero è una singola persona che può essere in prima istanza il Vescovo diocesano il quale poi demanda i fedeli al proprio Vicario giudiziale o a un altro sacerdote competente.*

d) *L'Arcidiocesi di Bari ordinariamente affida la consulenza direttamente al Tribunale Ecclesiastico Regionale.*

Al di là delle strutture, i Vescovi di tutte le diocesi si occupano personalmente di accogliere e ascoltare i fedeli in difficoltà e, confrontandosi con il Vicario giudiziale del TERP, li orientano nella direzione opportuna.

Esempi di vademecum, pur suggerito dalla normativa vigente, appaiono in talune Diocesi pugliesi, ricordo in particolare quello realizzato per la Chiesa di Trani-Barletta-Bisceglie. Si tratta evidentemente di uno strumento utile e prezioso per orientare i fedeli e i pastori delle comunità parrocchiali, in un itinerario di discernimento personale. Le varie redazioni di tale testo-base esprimono la creatività e la fantasia pastorale, così utile al bene delle anime che ci sono affidate e che spesso invocano simili pratici sussidi.

Può illustrarci brevemente i dati dell'attività del TERP dall'entrata in vigore del MIDI ed i capi di nullità più frequenti presi in esame? Alla luce di questi dati cosa si sente di suggerire per meglio prevenire un'eventuale nullità matrimoniale nella preparazione e ammissione alle nozze?

Alla luce dei dati pubblicati ogni anno, sul sito web del Tribunale (www.terpuglia.it), emerge che i casi di nullità maggiormente ricorrenti sono quelli relativi alla esclusione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale e quelli relativi a problematiche connesse alla sfera psicologica e psichiatrica.

I primi sono il frutto evidente di una diffusa mentalità, ormai tristemente consolidata nel tempo, secondo la quale non può esserci un vincolo valido per sempre: tutto è "a prova, finché le cose vanno per il verso giusto...". Una mentalità che pone nella disponibilità dell'arbitrio personale anche la dimensione più sacra della comunità umana quale l'unione matrimoniale. Una mentalità che finisce per alterare la stessa coscienza personale ("tanto fanno tutti così...").

Nel secondo caso, emerge una sempre più drammatica dimensione di fragilità nella struttura psicologica individuale, che impedisce di costruire un legame affettivo solido e maturo. Basterebbe confrontare i dati maturati nel tempo per accorgersi di come e quanto queste fragilità incidono negativamente sul matrimonio, creando lacerazioni gravi che inevitabilmente lasciano cicatrici importanti nella vita dei singoli.

Forse sarebbe necessaria una riflessione più ampia e corale su queste fragilità al fine di proporre percorsi di crescita e di maturazione che contemplino una visione integrale della persona in tutti i suoi aspetti, senza limitarsi a percorsi di formazione parziali che, spesso, non

tengono presente la complessità della persona umana. Ricordo il documento aureo della Chiesa italiana, a margine del Convegno nazionale "Evangelizzazione e promozione umana", del 1976, per molti aspetti di grande attualità.

Per dirla con Bonhoeffer, viene il tempo in cui tutto si farà per esperienza, tutto a breve termine, a breve respiro, senza una memoria morale. Ma per ogni costruzione umana, l'amicizia, l'amore, il matrimonio, la famiglia, occorre molto tempo, occorre perseverare, occorre fare una storia, altrimenti degenerano (*Resistenza e resa*).

Cosa pensa della questione circa la gratuità dei processi matrimoniali?

È proprio della Comunità ecclesiale il soccorrere gli indigenti (e la recente pandemia racconta esperienze straordinarie in tal senso), facendosi carico delle loro necessità al fine di garantire a tutti una vita dignitosa.

Più volte il Papa è tornato sulla necessità di rendere concreta questa peculiarità ecclesiale anche nell'ambito giudiziale. Il recente *Motu Proprio*, sulla scia delle sollecitazioni sinodali richiamate in precedenza, esprime con chiarezza questo intendimento al n. VI dei "criteri fondamentali" esposti nel *Proemio*. Il Pontefice affida alle Conferenze Episcopali il compito di individuare forme idonee, affinché "salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, [...] venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, mostrandosi ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati".

Medesima preoccupazione ha accompagnato la Chiesa italiana fin dal momento in cui si andavano elaborando le normative che disciplinavano l'attività dei Tribunali ecclesiastici, in attuazione del can. 1649 del CDC. Le varie delibere della Conferenza Episcopale Italiana, che si sono susseguite negli anni a partire dal 1997, hanno progressivamente affinato il sistema di solidarietà economica, per quanto attiene alle spese processuali.

In concreto, è stato disciplinato l'istituto del gratuito o semi-gratuito patrocinio, l'esonero parziale o totale dalle spese processuali, la possibilità di avvalersi gratuitamente della figura del patrono stabile (anche se il ricorso a tale figura non è strettamente legato a questioni economiche). Sono indicate con chiarezza la misura minima e massima del compenso dovuto dalle parti ai patroni di fiducia, onde scongiurare il rischio di eventuali arbitrii o emolumenti stridenti con lo spirito

di servizio ecclesiale che deve contraddistinguere anche l'operato degli avvocati in ambito canonico.

Tutto questo, se già realizza nei fatti l'auspicio pontificio, continua a garantire un minimo di contribuzione da parte dei fedeli per il mantenimento di un'Istituzione complessa e articolata quale il Tribunale ecclesiastico, che, in Italia, attinge le sue risorse finanziarie, in massima parte, dal gettito annuale dell'8 ‰ riconosciuto dallo Stato alla Chiesa cattolica. Va segnalato che per motivi di equità è stato formalizzato un invito ai fedeli che hanno maggiori possibilità economiche e che hanno fruito del servizio del Tribunale ecclesiastico a devolvere un libero contributo per le sue attività.

Da alcuni anni, in Puglia è stata avviata l'iniziativa di coinvolgere nelle spese necessarie per i singoli processi le parrocchie di origine delle parti. In tal modo, i parroci e le comunità parrocchiali vengono sensibilizzati in questa forma di nuova carità pastorale.

Come valuta complessivamente questi primi cinque anni dell'introduzione della riforma?

Al termine di questi cinque anni dall'introduzione della riforma, si può evidenziare una risposta positiva alle indicazioni del Legislatore. L'esperienza maturata in questo periodo conferma che le attuali formalità giuridiche consentono ordinariamente di evadere un intero procedimento, con il rito ordinario, in circa otto/nove mesi. Ciò, ovviamente, non vale per quei processi che esigono un impegno più prolungato a causa della complessità del caso proposto e/o della, talvolta, accesa conflittualità delle parti in causa.

Complessivamente, si può affermare che talune diffidenze e incomprensioni, che per anni hanno accompagnato la vita dei Tribunali, quali ad esempio l'eccessiva lunghezza dei processi e la questione degli oneri economici esagerati, sono state notevolmente attenuate. Ciò anche grazie alla collaborazione di parroci, sacerdoti e operatori pastorali che informano puntualmente e incoraggiano i fedeli a verificare la propria situazione matrimoniale presso il Tribunale ecclesiastico. Il rapporto con i sacerdoti è davvero fondamentale ed esprime al meglio la natura pastorale del servizio giudiziale, che sempre più assume la forma di un servizio "in uscita".

Con l'attuale normativa nessuno deve sentirsi scoraggiato dall'intraprendere un processo canonico per motivi di eccessiva lunghezza né, tantomeno, per motivi di ordine economico.

don Emanuele Tupputi

Fine - La prima parte è stata pubblicata sul n. 3 mar-aprile, p. 9.

Una nota della Conferenza Episcopale Pugliese sulle nostre feste patronali in tempo di Covid-19

Celebrare il Signore della vita

Cari Presbiteri e Fedeli delle Chiese di Puglia, stiamo vivendo un periodo difficile che ci coinvolge come famiglia umana e che impone limiti e disagi anche alle nostre comunità cristiane come mai avremmo immaginato. Il covid-19 sta colpendo in modo violento alcune regioni della nostra Italia e anche se, ringraziando Dio, la nostra Puglia sembra accusare danni limitati, non possiamo non ricordare con viva partecipazione i malati e i morti che hanno ferito anche la nostra terra.

In questo contesto noi Vescovi esprimiamo gratitudine per la generale adesione responsabile alle indicazioni proposte dall'autorità governativa a salvaguardia della salute di tutti, in particolare delle fasce di popolazione più deboli e delle persone più esposte al contagio, come gli operatori sanitari.

Fra le norme che abbiamo osservato alcune hanno riguardato aspetti importanti della nostra vita di fede, come la possibilità di celebrare insieme l'Eucaristia e di manifestare la nostra devozione con feste e processioni: sono state privazioni pesanti, ma che abbiamo vissuto consapevoli della eccezionalità del momento e dell'attuale posta in gioco. Alcuni hanno

